CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 13 ottobre 2011 n. 18 - Pres. de Lise, Est. Caringella - Lassandro Pepe Locantore (Avv. Relleva) c. Azienda Unità Sanitaria Locale Taranto 1 (Avv. Caricato) - (respinge).

Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Crediti retributivi - Interessi e rivalutazione monetaria - Criteri di calcolo - Individuazione.

Per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi (1).

- (1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., decisione 15 giugno 1998, n. 3, secondo cui:
- a) gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'adempimento tardivo, e le somme da liquidare a tale titolo devono essere calcolate sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alle relative scadenze, senza che gli interessi possano, a loro volta, produrre ulteriori interessi;
- b) la rivalutazione deve essere calcolata sull'importo nominale dei singoli ratei e va computata con riferimento all'indice di rivalutazione monetaria vigente al momento della decisione; la somma dovuta a tale titolo, stante la sua natura accessoria, non deve essere a sua volta ulteriormente rivalutata.

N. 00018/2011REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 di A.P. del 2011, proposto da:

Maristella Ved. Lassandro Pepe Locantore, Francesca Lassandro Pepe, Leonardo Lassandro Pepe, Rosa Lassandro Pepe, rappresentati e difesi dall'avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso Piero G. Relleva in Roma, viale G. Mazzini, 142;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Taranto 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Francesco Caricato in Roma, via Silla,91;

per l'ottemperanza

della decisione del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 00865/2010, resa tra le parti, concernente DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI NON DI ISTITUTO IN PLUS ORARIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Unita' Sanitaria Locale Taranto 1;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2011 il Cons. Francesco Caringella, nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 865/10 del 27 novembre 2009, depositata il 16 febbraio 2010, la Sezione V di questo Consiglio ha accolto l'appello proposto dalla signora Maristella Locantore in proprio e in qualità di genitore di Francesca, Leonardo e Rosa Lassandro Pepe, per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce – Sezione II n. 652/2003, che aveva rigettato l'impugnativa presentata dal coniuge Carlo Lassandro Pepe, ex dipendente dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Taranto 1, per la liquidazione di "prestazioni non d'istituto" svolte dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1992 in plus orario ex articolo 59 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.

Con tale decisione è stato riconosciuto il diritto dell'appellante a percepire i compensi per prestazioni in regime di plus orario negli anni 1989 − 1993 per un totale di lire 35.760.784, pari ad € 18.468,90, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dovuti cumulativamente, trattandosi di crediti di lavoro maturati prima del 31 dicembre 1994 e da calcolarsi separatamente sul predetto importo.

La sentenza è stata notificata dall'interessato tramite ufficiale giudiziario in data 15 aprile 2010, con atto di specificazione del credito e quindi con atto notificato il 30 aprile 2010 l'ASL di Taranto 1 è stata diffidata all'adempimento entro trenta giorni.

Con deliberazione n. 23 del 29 aprile 2010 il Commissario della gestione liquidatoria della ex USL Taranto 1 ha liquidato la somma di € 42.527,12 (€ 18.468,90 per sorte capitale e € 24.058,22 per interessi e rivalutazione).

I ricorrenti, ritenendo l'esecuzione solo parziale, hanno notificato, in data 31 agosto 2010, altro atto di diffida ad erogare integralmente le somme dovute in attuazione di detta sentenza.

Con atto notificato l'11 gennaio 2011 e depositato il 25 gennaio 2011, gli stessi Maristella Locantore e i tre figli hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della cennata sentenza n. 865/2010 esigendone la piena e integrale esecuzione nel senso di liquidare l'ulteriore somma asseritamente dovuta a saldo, grazie al calcolo della sorte capitale via via rivalutata e degli interessi via via maturati sulla somma così rivalutata.

Il commissario liquidatore della U.S.L. Taranto 1 si è costituito con memoria depositata il 14 marzo 2011, e, con memoria difensiva datata 19 aprile 2011, ha replicato sostenendo la correttezza e l'esaustività del pagamento disposto con la citata deliberazione n. 23/2010, posto che la somma dovuta per interessi e rivalutazione è stata calcolata e computata cumulativamente fino al 31 dicembre 1994 ma separatamente sulla sorte di capitale, non potendosi calcolare gli interessi via via maturati sugli importi corrispondenti alla progressiva rivalutazione del credito, come invece effettuato dai ricorrenti.

Ciò in ossequio a quanto disposto dagli articoli 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724, e 429, comma 3, c.p.c. nonché a quanto statuito dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio con decisione n. 3 del 15 giugno 1998.

Con l'Ordinanza di rimessione la III Sezione di questo Consiglio ha rimesso la controversia all'esame dell'Adunanza Plenaria in relazione alla ravvisata esigenza di definire i criteri di computo delle somme dovute a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti retributivi, maturati in un lasso di tempo anteriore al 1º dicembre 1995, tardivamente soddisfatti.

L'amministrazione ha prodotto ulteriore memoria con la quale ha ribadito la piena conformità del calcolo operato in sede di liquidazione ai criteri sanciti nella decisione da eseguire.

Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con la decisione della cui esecuzione si tratta il Consiglio di Stato ha stabilito che sull'importo del credito retributivo accertato dovessero calcolarsi separatamente interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri fissati dalla decisione n. 3 del 15 giugno 1998 di questa Adunanza Plenaria.

Detta ultima decisione, a sua volta, ha enunciato il principio di diritto alla stregua del quale gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente sull'importo nominale del credito retributivo, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi.

Con la decisione in esame si è, in particolare, stabilito che:

- a) gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'adempimento tardivo, e le somme da liquidare a tale titolo devono essere calcolate sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alle relative scadenze, senza che gli interessi possano, a loro volta, produrre ulteriori interessi;
- b) la rivalutazione deve essere calcolata sull'importo nominale dei singoli ratei e va computata con riferimento all'indice di rivalutazione monetaria vigente al momento della decisione; la somma dovuta a tale titolo, stante la sua natura accessoria, non deve essere a sua volta ulteriormente rivalutata.

Dall'esame della documentazione versata in giudizio dall'amministrazione si ricava che, in effetti, in sede di esecuzione, gli interessi e la rivalutazione sono stati calcolati sul capitale secondo i principi sanciti dalla decisone n. 3/1998.

Ne deriva l'infondatezza del ricorso per ottemperanza, volto a rivendicare il computo degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata, in quanto l'amministrazione risulta avere dato corretta e completa esecuzione alla decisione da ottemperare alla stregua dei criteri dalla medesima sanciti

con il richiamo del *decisum* dell'Adunanza Plenaria. Esula, infatti, dall'alveo del giudizio di esecuzione il riesame di questioni già compiutamente definite in sede di cognizione.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato

Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione

Gaetano Trotta, Presidente di Sezione

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Anna Leoni, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2011